

Contratto di assicurazione sulla vita
index linked

ARCA VITA
INDEX LINKED 26

Il presente fascicolo informativo, contenente la scheda sintetica, la nota informativa, le condizioni di assicurazione, il glossario e il modulo di proposta deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione

***PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE
LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA***



Indice

- Scheda sintetica	3
- Nota informativa	6
- Condizioni di assicurazione	15
- Glossario	23
- Modulo di proposta	27

Scheda sintetica

del contratto di assicurazione sulla vita index linked “Arca Vita Index Linked 26”

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente scheda sintetica non sostituisce la nota informativa. Essa mira a dare al contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. Informazioni generali

- 1.a) IMPRESA DI ASSICURAZIONE:** Arca Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Arca.
- 1.b) DENOMINAZIONE DEL CONTRATTO:** “Arca Vita Index Linked 26”.
- 1.c) TIPOLOGIA DEL CONTRATTO:** Le prestazioni previste dal contratto sono direttamente collegate all'andamento del valore di riferimento indicato nella sezione C) della nota informativa. Il valore di riferimento (o parametro di riferimento) è costituito da obbligazioni zero coupon e da una componente derivata.
Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il contraente riconducibili all'andamento del parametro cui sono collegate le prestazioni assicurative.
- 1.d) DURATA:** Il presente contratto ha una durata pari a 5 anni, con data di decorrenza il 9 marzo 2007 e data di scadenza il 9 marzo 2012. E' possibile esercitare il diritto di riscatto a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza.
- 1.e) PAGAMENTO DEI PREMI:** Il premio unico minimo è pari a € 2.500,00, da versare in un'unica soluzione. Non sono previsti premi integrativi.

2. Caratteristiche del contratto

“**Arca Vita Index Linked 26**” è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo index linked in forma mista a premio unico. Le prestazioni contrattuali sono direttamente collegate ad un valore di riferimento costituito da titoli obbligazionari e da una componente derivata. Il contratto ha la finalità di restituire il premio versato alla data di scadenza e contemporaneamente di far partecipare l'assicurato, grazie alla componente derivata, ai risultati dei mercati azionari di riferimento. Tale partecipazione si ottiene mediante il pagamento, alle ricorrenze previste dal contratto, di una serie di prestazioni di importo variabile.

Una parte del premio versato (0,2%) viene utilizzata dall'impresa per far fronte al rischio di mortalità e pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza del contratto.

3. Prestazioni assicurative

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) prestazioni in caso di vita dell'assicurato

Definizione	Descrizione della prestazione
Capitale	in caso di vita dell'assicurato alla scadenza del contratto Arca Vita S.p.A. corrisponderà ai beneficiari designati in polizza dal contraente, un capitale pari al prodotto del premio versato per il valore di riferimento a scadenza
Cedole	in caso di vita dell'assicurato alle ricorrenze previste dal contratto Arca Vita S.p.A. corrisponderà ai beneficiari designati in polizza dal contraente una prestazione di importo variabile la cui determinazione avviene con le modalità indicate nella sezione B) della nota informativa

b) prestazioni in caso di decesso dell'assicurato

Definizione	Descrizione della prestazione
Capitale	in caso di decesso dell'assicurato prima della scadenza contrattuale, Arca Vita S.p.A. corrisponderà ai beneficiari designati in polizza dal contraente, il capitale assicurato in caso di morte

c) opzioni contrattuali

Definizione	Descrizione della prestazione
Opzione da capitale a rendita vitalizia	la conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia pagabile fino a che l'assicurato è in vita
Opzione da capitale a rendita reversibile	la conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una seconda persona fino a che questa è in vita
Opzione da capitale a rendita certa e poi vitalizia	la conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che l'assicurato è in vita.

Maggiori informazioni sono fornite in nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative sono regolate dall'art. 8 delle condizioni di assicurazione.

4. Rischi finanziari a carico del contraente

Arca Vita S.p.A. non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto il pagamento di tali prestazioni dipende dalle oscillazioni del parametro di riferimento e/o dalla solvibilità degli enti emittenti i titoli obbligazionari e della controparte con cui l'impresa ha stipulato il contratto derivato.

Enti emittenti il titolo obbligazionario:

Banca Popolare di Sondrio S.Coop.Per Az.: il rating alla data di edizione del presente fascicolo informativo è A secondo la società Fitch.

Controparte per il contratto derivato:

Banca Popolare di Sondrio S.Coop.Per Az.: il rating alla data di edizione del presente fascicolo informativo è A secondo la società Fitch.

Nel corso della durata contrattuale i predetti rating sono pubblicati sul sito internet della Compagnia all'indirizzo www.arcassicura.com. Il rating attribuito agli enti emittenti il titolo obbligazionario sarà inoltre pubblicato sul quotidiano "Finanza & Mercati".

I rischi finanziari che il contraente assume sottoscrivendo "Arca Vita Index Linked 26" sono i seguenti:

- ottenere un capitale alla scadenza inferiore al premio versato; tale rischio sussiste soltanto nel caso di default degli enti emittenti i titoli obbligazionari.
- ottenere un valore di riscatto inferiore al premio pagato;
- ottenere un capitale in caso di morte dell'assicurato inferiore al premio versato.

Con la sottoscrizione del contratto il contraente acquista una struttura finanziaria complessa, che comporta l'assunzione di posizioni su strumenti derivati. L'assunzione di posizioni nelle predette componenti derivate non può determinare la perdita a scadenza dei premi versati. A tal fine non rileva il rischio di controparte riguardante la qualità dell'ente emittente dello strumento finanziario sottostante il contratto.

5. Costi e scomposizione del premio

L'impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento dei contratti, di gestione dei contratti, di incasso del premio, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in nota informativa alla sezione D.

L'entità dei costi gravanti sul premio riduce l'ammontare delle prestazioni.

Per consentire al contraente di poter disporre di informazioni sui costi e sulle modalità di impiego del premio, viene di seguito riprodotta una tabella nella quale è rappresentata, in termini percentuali, la scomposizione del premio nelle componenti utilizzate per acquistare gli strumenti finanziari sottostanti il contratto (componente obbligazionaria e componente derivata) e nella componente di costo.

Scomposizione del premio	Valore
Componente obbligazionaria	82,35%
Componente derivata	12,65%
Costi (caricamenti)	5,00%
Premio complessivo	100,00%

Il caricamento del 5,00% è comprensivo del costo per la copertura assicurativa in caso di morte pari allo 0,2% del premio unico versato.

6. Diritto di ripensamento

Il contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della nota informativa.

* * *

Arca Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente scheda sintetica.

*Il rappresentante legale
Dott. Giorgio Munari*



Nota informativa

del contratto di assicurazione sulla vita index linked “Arca Vita Index Linked 26”

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali.

L'impresa di assicurazione è la società Arca Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Arca.

Essa ha sede legale e direzione generale in via San Marco 48, 37138, Verona, Italia, ed i seguenti recapiti: telefono n. 045 8182111; telefax n. 045 8182168; sito internet: www.arcassicura.com; indirizzo di posta elettronica informa@arcassicura.com.

Arca Vita S.p.A. è stata autorizzata con D.M. n. 18331 del 9 novembre 1989.

La società di revisione dell'impresa è: PriceWaterhouseCoopers S.p.A., via Monte Rosa 91, 20100, Milano, Italia.

2. Conflitto di interessi.

Poiché la Banca Popolare di Sondrio S.Coop.p.A. (soggetto emittente l'obbligazione zero coupon e controparte per lo strumento derivato) e la Compagnia Arca Vita S.p.A. intrattengono rapporti di affari derivanti, dalla detenzione da parte della Banca di una partecipazione significativa nella Compagnia e dalla conclusione di accordi di distribuzione, si segnala la presenza di un potenziale di conflitto di interessi. In ogni caso, pur in presenza del potenziale conflitto di interessi, Arca Vita S.p.A. osserverà una condotta idonea a non recare pregiudizio ai contraenti.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SUI RISCHI FINANZIARI

3. Rischi finanziari.

Il contratto denominato “Arca Vita Index Linked 26” è un' assicurazione sulla vita in forma mista a premio unico di tipo index linked, in cui le prestazioni assicurate sono direttamente collegate all'andamento di un valore di riferimento costituito da titoli obbligazionari e da una componente derivata, dettagliatamente descritti al successivo punto 8; ne consegue pertanto che il contraente assume il rischio connesso all'andamento di tale parametro di riferimento, in funzione del particolare meccanismo di collegamento delle prestazioni al parametro stesso.

La sottoscrizione del presente contratto comporta per il contraente i seguenti rischi, propri sia di investimenti azionari che obbligazionari:

- Il rischio, tipico dei titoli di capitale (quali le azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell'emittente (**rischio specifico**), che delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (**rischio generico o sistematico**).
- Il rischio, tipico dei titoli di debito (quali le obbligazioni), connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale (**rischio di controparte**); il valore del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie dell'emittente.
- Il rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato (**rischio di interesse**); queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa.
- **Rischio di liquidità**: la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende principalmente dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato.
- **Rischio di cambio**: Il rischio di oscillazione del tasso di cambio dell'Euro rispetto alla valuta in cui sono denominati gli strumenti finanziari.

4. Prestazioni assicurative.

L'assicurazione prestata con il contratto a premio unico “Arca Vita Index Linked 26” ha una durata fissa stabilita in 5 anni dal momento della decorrenza.

Una parte del premio versato dal contraente viene utilizzata dall'impresa per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità) e pertanto tale parte, come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione del capitale assicurato.

Le prestazioni assicurate sono quelle di seguito illustrate.

PRESTAZIONE IN CASO DI SOPRAVVIVENZA: è dovuta qualora l'assicurato sia in vita nel corso della durata dell'assicurazione, sempre che non sia anteriormente intervenuta la cessazione dell'assicurazione. Tale prestazione consiste nel pagamento di una cedola, liquidata alle ricorrenze previste dal contratto e calcolata secondo quanto previsto al successivo punto 5. Inoltre in caso di vita dell'assicurato alla scadenza dell'assicurazione, la Compagnia corrisponderà una prestazione il cui importo è legato al valore di riferimento descritto al successivo punto 8. Tale importo sarà determinato moltiplicando il premio versato per il 100% del valore di mercato della struttura (espresso in centesimi) rilevato alla scadenza contrattuale. Il valore di riferimento è dato dalla somma del valore del titolo obbligazionario e della componente derivata descritti al successivo punto 8; quest'ultima componente consente la corresponsione di una prestazione, secondo quanto previsto al punto 5 (modalità di calcolo delle prestazioni assicurative).

PRESTAZIONE IN CASO DI PREMORIENZA: è dovuta qualora l'assicurato deceda, sempre che non sia anteriormente intervenuta la cessazione dell'assicurazione. Tale prestazione consiste nel pagamento del capitale assicurato, ossia di una somma pari al premio versato moltiplicato per il 100% del valore di mercato della struttura (espresso in centesimi), quale descritta al successivo al punto 8, rilevato il primo giorno utile di quotazione immediatamente seguente la data in cui sarà pervenuta alla Compagnia la comunicazione del decesso dell'assicurato. Nel caso in cui tale valore risulti inferiore al premio versato la Compagnia verserà una integrazione di tale somma, pari alla differenza tra il premio versato e il valore di cui sopra. In ogni caso l'integrazione di valore non potrà essere superiore ad € 2.500,00 per assicurati con età iniziale non superiore a 65 anni e ad € 100,00 per assicurati con età iniziale superiore a 65 anni. In alcuni casi, dettagliatamente descritti all'art. 8 delle condizioni di assicurazione, la garanzia assicurativa in caso di morte non sussiste.

Il pagamento delle prestazioni sia alla scadenza che nel corso della durata contrattuale non è garantito da Arca Vita S.p.A. essendo legato alla solvibilità dei soggetti emittenti gli strumenti finanziari. Il contraente assume il rischio connesso all'andamento del parametro di riferimento e quello legato all'insolvenza dell'emittente o del garante lo strumento finanziario assunto come parametro di riferimento.

5. Modalità di calcolo delle prestazioni assicurative.

Si illustrano di seguito le modalità di calcolo delle prestazioni assicurative:

- **Alla prima ricorrenza annuale (09/03/2008)**, verrà liquidato un coupon fisso in percentuale del premio versato, del 5%.
- **Alla quinta ricorrenza annuale (09/03/2012)**, verrà liquidato una cedola variabile, in percentuale del premio versato, pari al 55% dell'incremento registrato dall'indice di riferimento (S&P Mib).
- **Alla scadenza contrattuale**, che coincide con l'ultima ricorrenza annuale, verrà liquidato il premio versato.

L'incremento dell'indice di riferimento (S&P Mib) si ottiene sottraendo una unità al rapporto tra il valore dell'indice rilevato il 5° giorno lavorativo precedente la data di scadenza e il valore dello stesso alla data di decorrenza.

Le date di rilevazione previste dal contratto sono le seguenti:

anno 2007: 9 marzo (data di decorrenza);

anno 2012: quinto giorno lavorativo precedente la data di scadenza.

6. Opzioni contrattuali.

Il contraente può ottenere che la prestazione assicurata in caso di sopravvivenza, ossia il capitale assicurato a scadenza, sia convertita totalmente in una rendita vitalizia, dovuta finché l'assicurato sia in vita. Ai tali fini:

- i. Arca Vita S.p.A. fornirà al contraente con comunicazione scritta, una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche, almeno novanta giorni prima del termine di cui al successivo punto *iii*;
- ii. qualora Arca Vita S.p.A. riceva dal contraente una manifestazione di interesse per la conversione entro il termine di decadenza di trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente punto *i*, Arca Vita S.p.A. gli trasmetterà la scheda sintetica, la nota informativa e le condizioni di assicurazione relative alla rendita;
- iii. il contraente può esercitare l'opzione di conversione alle condizioni di assicurazione stabilite da Arca Vita S.p.A. di cui al precedente punto *ii* aderendo ad esse entro il termine di decadenza di trenta giorni prima della scadenza dell'assicurazione: l'adesione deve avvenire in forma scritta impiegando il modulo all'uopo fornito da Arca Vita S.p.A. che dovrà pervenirle entro il detto termine decadenziale.

C. INFORMAZIONI SUL FONDO A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE

“Arca Vita Index Linked 26” è una polizza di assicurazione le cui prestazioni, sia in caso di vita sia in caso di morte, sono direttamente collegate all’andamento del valore di riferimento. Il valore di riferimento è dato dalla combinazione e somma del valore dell’obbligazione zero coupon e di una operazione derivata, di seguito descritte.

7. Prestazioni collegate ad un indice azionario.

L’operazione derivata è indicizzata all’andamento dell’indice azionario S&P Mib.

Indice Azionario	Codice Bloomberg
S&P Mib	SPMIB

L’indice azionario S&P Mib misura la performance di 40 titoli scelti fra quelli emessi dalle principali società quotate in Italia ponderati in base alla loro capitalizzazione (flottante) e mira a replicare la rappresentazione settoriale dell’intero mercato.

Alla data di edizione del presente fascicolo informativo il mercato di riferimento (Borsa Ufficiale) dell’indice e cioè il mercato regolamentato su cui sono negoziate le azioni che compongono l’indice stesso è la Borsa Valori Italiana.


Il valore dell’indice azionario è pubblicato giornalmente sul quotidiano “Milano Finanza” nella sezione Principali Indici Azionari Internazionali; è disponibile in tempo reale grazie ai sistemi di informazione sulle quotazioni come ad esempio Reuters o Bloomberg.

Le modalità e la tempistica di rilevazione dell’indice sono indicate al punto 5 della presente nota informativa.

Nel caso in cui la data di rilevazione coincida con un giorno di mercato chiuso per l’indice di riferimento, verrà considerato il prezzo di chiusura del primo giorno lavorativo successivo se questo è ancora nello stesso mese di rilevazione, altrimenti la rilevazione viene anticipata al giorno lavorativo precedente.

Si considera giorno lavorativo qualsiasi giorno lavorativo bancario nel quale la Borsa Valori, presso la quale l’indice è rilevato, sia aperta per regolari negoziazioni. In caso di eventi di turbativa del mercato verrà utilizzata la quotazione del primo giorno lavorativo utile nel quale non sussista un evento di turbativa nel suddetto mercato. In nessun caso, tuttavia il giorno di rilevazione potrà essere successivo al quinto giorno lavorativo successivo al giorno di rilevazione originariamente previsto.

ANDAMENTO S&P MIB



Attenzione: l’andamento passato dell’indice non è indicativo di quello futuro.

8. Indicazione sugli attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti dall’impresa.

Il valore di riferimento è dato dalla combinazione e somma del valore dell’obbligazione zero coupon e di una operazione derivata, di seguito descritte.

OBBLIGAZIONE ZERO COUPON

Denominazione e natura: obbligazione zero coupon denominata “Banca Popolare di Sondrio 2007-2012”;

Valuta: euro;

Durata: 5 anni;

Prezzo di emissione: emessa al prezzo di 82,35%;

Ente emittente: Banca Popolare di Sondrio S.Coop.p.A con sede in piazza Garibaldi, 16 - 23100 Sondrio (Italia);

Rating attribuito alla data di edizione del presente fascicolo informativo: il rating alla data di edizione del presente fascicolo informativo è A secondo la società Fitch;

La scala di classificazione relativa ad investimenti a medio e lungo termine adottata dalla agenzia di rating, alla data di edizione del presente fascicolo informativo è la seguente:

FITCH	AAA	AA+	AA	AA-	A+	A	A-	BBB+	BBB	BBB-	BB+	BB	BB-	B+	B	B-	CCC+	CCC	CCC-	CC	C	D
--------------	-----	-----	----	-----	----	---	----	------	-----	------	-----	----	-----	----	---	----	------	-----	------	----	---	---

Mercato di quotazione: Il titolo è non quotato. La determinazione del valore corrente del titolo è effettuata da Arca Vita S.p.A. sulla base delle condizioni di riacquisto definite con la banca emittente.

Il tasso di rendimento nominale calcolato sulla durata complessiva del contratto è pari a 17,65 (ottenuto come differenza tra il valore di rimborso ed il valore di emissione dell’obbligazione zero coupon) equivalente al tasso di rendimento annuo effettivo lordo del 3,96% (act/act).

OPERAZIONE DERIVATA

Denominazione e natura: opzione call collegata all’indice azionario S&P Mib;

Valuta: euro;

Durata: 5 anni;

Prezzo di emissione: emessa al prezzo di 12,65%;

Controparte: Banca Popolare di Sondrio S.Coop.p.A con sede in piazza Garibaldi, 16 - 23100 Sondrio (Italia);

Rating attribuito alla data di edizione del presente fascicolo informativo: Il rating alla data di edizione della presente fascicolo informativo è A secondo la società Fitch;

La scala di classificazione relativa ad investimenti a medio e lungo termine adottata dalla agenzia di rating, alla data di edizione del presente fascicolo informativo è la seguente:

FITCH	AAA	AA+	AA	AA-	A+	A	A-	BBB+	BBB	BBB-	BB+	BB	BB-	B+	B	B-	CCC+	CCC	CCC-	CC	C	D
--------------	-----	-----	----	-----	----	---	----	------	-----	------	-----	----	-----	----	---	----	------	-----	------	----	---	---

Mercato di quotazione: lo strumento finanziario è non quotato. L’agente per il calcolo del valore corrente dell’opzione è Banca Popolare di Sondrio S.Coop.p.A.

Il valore di riferimento iniziale alla data di decorrenza del contratto, dato dalla combinazione e somma dell’obbligazione zero coupon e dell’operazione derivata è pertanto pari a 95,00%.

Il valore di riferimento corrente degli strumenti finanziari verrà determinato con cadenza mensile l’ultimo giorno lavorativo di ogni mese e pubblicato sul quotidiano “Finanza e Mercati” e sul sito internet della Compagnia all’indirizzo www.arcassicura.it.

Il rating attribuito all’ente emittente il titolo obbligazionario ed il rating attribuito all’ente controparte per lo strumento derivato, nel corso della durata contrattuale saranno pubblicati sul sito internet della compagnia all’indirizzo www.arcassicura.com. Il rating attribuito al titolo obbligazionario sarà inoltre pubblicato sul quotidiano “Finanza & Mercati”.

Gli attivi di “Arca Vita Index Linked 26” che compongono il valore di riferimento sono l’obbligazione zero coupon e l’operazione derivata indicizzata all’andamento dell’indice azionario S&P Mib.

9. Esempi di possibili andamenti delle prestazioni.

9.1. Prestazioni in caso di vita a scadenza:

Alla scadenza del contratto, in caso di vita dell’assicurato verrà corrisposta una prestazione assicurata pari al premio versato.

9.2. Prestazioni in caso di vita nel corso della durata contrattuale:

Premio versato: € 10.000,00 - Premio investito: € 9.500,00 - Valore di riferimento iniziale 95,00%

Esempio 1

Arca Vita Index Linked 26	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5 = Scadenza Contrattuale
Coupon Fisso	5,0%	-	-	-	-
Incremento dell'indice di riferimento	Non determinato	Non determinato	Non determinato	Non determinato	40%
55% dell'incremento = Cedola variabile	Non determinato	Non determinato	Non determinato	Non determinato	40% x 55% = 22%
Cedole lorde corrisposte	€ 10.000,00 x 5,0% = € 500,00	-	-	-	€ 10.000,00 x 22% = € 2.200,00

Esempio 2

Arca Vita Index Linked 26	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5 = Scadenza Contrattuale
Coupon Fisso	5,0%	-	-	-	-
Incremento dell'indice di riferimento	Non determinato	Non determinato	Non determinato	Non determinato	-15%
55% dell'incremento = Cedola variabile	Non determinato	Non determinato	Non determinato	Non determinato	0%*
Cedole lorde corrisposte	€ 10.000,00 x 5,0% = € 500,00	-	-	-	€ 10.000,00 x 0% = € 0,00

*La cedola variabile non può essere minore di zero

Le prestazioni assicurate in caso di vita non potranno essere inferiori ai premi versati. Tale rischio sussiste soltanto nel caso di default degli enti emittenti i titoli obbligazionari.

9.3. Prestazioni in caso di premorienza:

Premio versato: € 10.000,00 - Premio investito: € 9.500,00 - Valore di riferimento iniziale 95,00%

Esempio	Esempio 1	Esempio 2	Esempio 3
Età iniziale dell'assicurato	60 anni	60 anni	60 anni
Primo valore di riferimento corrente successivo alla data di ricezione della documentazione completa	105%	98%	63%
Valore in caso di premorienza	€ 10.000,00 x 105% = € 10.500,00	€ 10.000,00 x 98% = € 9.800,00	€ 10.000,00 x 63% = € 6.300,00
Integrazione del valore in caso di premorienza	€ 0,00	€ 200,00	€ 2.500,00
Valore liquidabile lordo	€ 10.500,00	€ 10.000,00	€ 8.800,00

Esempio 1: il valore in caso di premorienza risulta essere superiore al premio versato; quindi la Compagnia non procederà ad alcuna integrazione.

Esempio 2: il valore in caso di premorienza risulta essere inferiore al premio versato; quindi la Compagnia aggiungerà una somma pari alla differenza tra il premio versato ed il valore stesso, purché questa sia inferiore a € 2.500,00 (nell'esempio, € 200,00).

Esempio 3: il valore in caso di premorienza risulta essere inferiore al premio versato; quindi la Compagnia aggiungerà una somma pari alla differenza tra il premio versato ed il valore stesso purché questa sia inferiore a € 2.500,00.

Attenzione: gli esempi hanno l'esclusivo scopo di agevolare la comprensione dei meccanismi di fluttuazione delle operazioni.

D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

10. Costi.

10.1. Costi gravanti direttamente sul contraente

10.1.1. Costi gravanti sul premio

A fronte dei costi sostenuti dalla Compagnia per l'acquisizione, l'amministrazione e la gestione del contratto, è previsto un caricamento implicito pari al 5,00% del premio versato. La natura di tale onere deriva dal maggior prezzo pagato dal contraente per l'acquisto degli strumenti finanziari sottostanti il contratto rispetto al costo effettivo degli attivi sostenuto dalla Società. Tale caricamento include il costo della copertura assicurativa prevista in caso di premorienza dell'assicurato che risulta pari allo 0,2% del premio versato. Per agevolare la comprensione del valore della struttura alla data di decorrenza, si riportano in forma tabellare tutti i costi applicati al premio versato. Non sono previste spese di emissione del contratto.

Costi gravanti sul premio	Valore %
Costo per acquisizione, amministrazione e gestione del contratto	4,80%
Copertura assicurativa caso morte	0,20%
Costo complessivo	5,00%

10.1.2. Costi per riscatto

Il contratto prevede dei costi per il riscatto, che sono applicati sulla base degli anni interi trascorsi dalla data di decorrenza del contratto al ricevimento della dichiarazione di riscatto, anche parziale, e calcolati in percentuale del valore di riscatto, come indicato nella seguente tabella:

Anni interi trascorsi	Costo per il riscatto
1	6,0%
2	5,0%
3	4,0%
4	3,0%

11. Scomposizione del premio.

Nella tabella seguente è riportata la scomposizione percentuale del premio nelle singole componenti utilizzate per acquistare lo strumento finanziario sottostante il contratto.

Scomposizione del premio	Valore %
Componente obbligazionaria	82,35%
Componente derivata	12,65%
Costi	5,00%
Premio complessivo	100,00%

12. Misure e modalità di eventuali sconti.

Non sono previsti sconti.

13. Regime fiscale.

Sulla eventuale plusvalenza pari alla differenza tra il complessivo importo delle somme percepite in esecuzione del contratto da un lato, e dall'altro il premio, sarà applicata una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 12,50%, sempre che il percipiente non sia un soggetto (ad esempio una società di capitali) alla formazione del cui reddito d'impresa detta differenza concorra, nel qual caso la detta plusvalenza sarà assoggettata ad IRES.

Nel caso in cui il contratto sottoscritto da persona fisica sia costituito in pegno o vincolo a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti in Italia, i proventi maturati saranno assoggettati ad un'ulteriore imposta pari al 20%, calcolata per la durata della garanzia.

Le somme corrisposte in caso di decesso dell'assicurato sono esenti da IRE.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

14. Modalità di perfezionamento del contratto e durata del versamento dei premi.

Il contratto si conclude nel momento in cui il contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta completa in ogni sua parte, riceva da parte di Arca Vita S.p.A. la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta. L'accettazione della Compagnia si presume conosciuta dal contraente nel momento in cui l'eventuale comunicazione giunge all'indirizzo del contraente indicato in proposta.

In ogni caso il contratto è concluso alla data di decorrenza indicata in proposta sempre che, entro tale data, Arca Vita S.p.A. non abbia spedito comunicazione scritta al contraente di rifiuto della proposta e sia stato pagato il premio.

La decorrenza dell'assicurazione corrisponde, alternativamente:

- alle ore ventiquattro della data di decorrenza indicata nella proposta accettata da Arca Vita S.p.A. alla duplice condizione che, entro tale data, il contratto si sia concluso ed il contraente abbia pagato il premio iniziale ad Arca Vita S.p.A.;
- in difetto di quest'ultima condizione, alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente abbia pagato il premio iniziale ad Arca Vita S.p.A.;
- qualora il contratto non si sia concluso entro la data di decorrenza, alle ore ventiquattro del giorno di conclusione del detto contratto o, se successivo, del giorno in cui il contraente abbia pagato il premio iniziale ad Arca Vita S.p.A.

Il contratto "Arca Vita Index Linked 26" è a premio unico: esso obbliga il contraente unicamente al pagamento del premio iniziale in unica soluzione.

Il premio iniziale è quello indicato dal contraente nella proposta accettata dalla compagnia: esso non può essere inferiore ad € 2.500,00, e deve essere corrisposto non oltre il momento della conclusione del contratto. Non è prevista la facoltà di versare premi aggiuntivi.

I premi dovranno essere corrisposti mediante addebito automatico sul conto corrente bancario del contraente indicato in proposta.

15. Riscatto.

Prima della cessazione dell'assicurazione a qualsiasi causa dovuta, all'ulteriore condizione che sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto, il contraente può esercitare il diritto di riscatto per l'intero importo del valore di riscatto, determinando, in tale caso, lo scioglimento del contratto. Il valore di riscatto si determina moltiplicando il premio versato per il 100% del valore di mercato della struttura (espresso in centesimi), quale descritta ai precedenti punti 5 e 8, rilevato il primo giorno utile di quotazione immediatamente seguente la data in cui sarà pervenuta in Compagnia la richiesta di riscatto. Tale valore viene poi moltiplicato per il coefficiente di riscatto, determinato sulla base degli anni interi trascorsi dalla data di decorrenza del contratto, come indicato nella seguente tabella:

Anni interi trascorsi	Coefficiente di riscatto
1	94,00%
2	95,00%
3	96,00%
4	97,00%

Per qualsiasi informazione relativa al valore di riscatto è possibile rivolgersi a: Arca Vita S.p.A., Servizio Clienti Arca InLinea, Via San Marco 48, 37138, Verona, telefono n. 045.8181941, fax n. 045.8182391, e-mail informa@arcassicura.com

Esempi di possibili valori di riscatto

Premio versato: € 10.000,00

Esempio	Esempio 1	Esempio 2	Esempio 3
Anni interi mancanti alla scadenza	2 anni	2 anni	2 anni
Valore di riferimento corrente (1)	105%	98%	90%
Valore di riscatto (2)	€ 10.000,00*105%*95% = € 9.975,00	€ 10.000,00*98%*95% = € 9.310,00	€ 10.000,00*90%*95% = € 8.550,00

- 1) Valore alla prima finestra di riscatto successiva alla data di ricezione della documentazione completa.
- 2) Il valore di riscatto è pari ad un'aliquota del prodotto del premio versato per il valore di riferimento. Tale aliquota è pari al 97% meno un punto percentuale per anno intero mancante alla scadenza del contratto.

Il valore di riscatto può essere inferiore ai premi versati.

16. Revoca della proposta.

Prima della conclusione del contratto, il contraente può revocare la proposta.

La dichiarazione di revoca deve essere scritta e sottoscritta e spedita ad Arca Vita S.p.A., presso la sua sede legale di cui al precedente punto 1, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei ad identificare la proposta (numero della proposta; dati anagrafici del contraente).

Arca Vita S.p.A. è tenuta al rimborso delle somme eventualmente pagate dal contraente entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di revoca, con diritto a trattenere le spese di emissione del contratto di cui al precedente punto 10.1.1, a condizione che siano quantificate nella proposta.

17. Diritto di recesso.

Entro il termine di decadenza di trenta giorni dal momento in cui è informato della conclusione del contratto, il contraente può recedere dal contratto. La dichiarazione di recesso deve essere scritta e sottoscritta e spedita ad Arca Vita S.p.A., presso la sua sede legale di cui al precedente punto 1, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei ad identificare la proposta (numero della polizza, se già ricevuta dal contraente al momento della spedizione della dichiarazione di recesso o, altrimenti, numero della proposta; dati anagrafici del contraente).

Arca Vita S.p.A., entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di recesso, è tenuta al rimborso del premio con diritto a trattenere le spese di emissione del contratto di cui al punto 10.1.1. a condizione che siano quantificate nella proposta e nel contratto, nonché la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

18. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni.

I documenti da inviare ad Arca Vita S.p.A. per ottenere il pagamento delle somme da essa pretese sono dettagliatamente elencati nell'art. 14 delle condizioni di polizza.

Il pagamento di quanto dovuto da Arca Vita S.p.A. sarà effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti dall'avveramento di tutti i presupposti di esigibilità e, quindi, a mero titolo esemplificativo, dalla consegna da parte dell'avente diritto ad Arca Vita S.p.A. dei documenti elencati nell'art. 14 delle condizioni generali di polizza. Ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti derivanti da un contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

19. Legge applicabile al contratto.

Al contratto si applica la legge italiana.

20. Lingua in cui è redatto il contratto.

Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

21. Reclami.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto ad Arca Vita S.p.A., Servizio Legale e Reclami, Via San Marco 48, 37138 Verona (fax n. 045 8182317; indirizzo di posta elettronica: reclami@arcassicura.com). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

22. Informativa in corso di contratto.

Arca Vita S.p.A. si impegna a comunicare tempestivamente al contraente eventuali variazioni delle informazioni contenute in nota informativa intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. Arca Vita S.p.A. si impegna inoltre ad inviare al contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nell'anno di riferimento;
- c) dettaglio degli importi pagati agli aventi diritto nell'anno di riferimento;
- d) indicazione del valore degli indici di riferimento alle date di valorizzazione periodiche contrattualmente previste al fine della determinazione delle prestazioni nonché, per i contratti le cui prestazioni sono direttamente collegate

al valore degli attivi destinati a copertura, indicazione del relativo valore corrente al 31 dicembre dell'anno di riferimento;

e) valore della prestazione garantita (solo per contratti con garanzie finanziarie).

Arca Vita S.p.A. si impegna a dare comunicazione scritta al contraente qualora in corso di contratto si verifichi una riduzione del valore degli indici o dei valori di riferimento che determini una riduzione del valore di riscatto di oltre il 30% rispetto all'ammontare complessivo dei premi investiti ed a comunicargli ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La comunicazione sarà effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si sia verificato l'evento.

* * *

Arca Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente nota informativa.

***Il rappresentante legale
Dott. Giorgio Munari***

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giorgio Munari', with a stylized flourish at the end.

Condizioni di assicurazione

del contratto di assicurazione sulla vita index linked “Arca Vita Index Linked 26”

Art. 1 – Natura del contratto, fonti regolatrici del rapporto assicurativo e definizioni.

- 1.1. “Arca Vita Index Linked 26” è un contratto di assicurazione sulla vita in forma mista di tipo index linked, a premio unico, le cui prestazioni sono direttamente collegate al valore di una specifica struttura finanziaria.
- 1.2. Il contratto è disciplinato unicamente dalle condizioni di assicurazione, dalla proposta contrattuale accettata dalla Compagnia e dalle eventuali appendici, nonché dalla legge applicabile per quanto non diversamente previsto dai menzionati documenti. La scheda sintetica e la nota informativa relative al contratto sono documenti di natura meramente illustrativa dell’operazione assicurativa, che non costituiscono parte integrante del contratto di assicurazione, al cui regolamento contrattuale restano estranee.
- 1.3. Il glossario forma parte integrante delle condizioni di assicurazione.
- 1.4. Nell’ambito del contratto e delle comunicazioni relative al rapporto assicurativo, le espressioni linguistiche che compaiono nel glossario sono impiegate nell’accezione risultante dalla definizione precisata nel glossario stesso.

Art. 2 – Oggetto. Limiti di età.

- 2.1. Con il contratto Arca Vita S.p.A. si obbliga nei confronti del contraente, a fronte del pagamento del premio iniziale, ad eseguire a favore suo o degli eventuali beneficiari, al ricorrere dei presupposti di esigibilità previsti dal contratto, la prestazione in caso di sopravvivenza dell’assicurato, sia periodicamente, con il pagamento di una cedola, sia alla scadenza della durata dell’assicurazione oppure la prestazione in caso di premorienza dell’assicurato, qualora quest’ultimo deceda prima della detta scadenza.
- 2.2. L’assicurazione è conclusa sulla vita dell’assicurato che coincide con il contraente, salvo che nella proposta sia indicata come assicurato una persona diversa dal contraente.
- 2.3. L’assicurazione viene assunta senza visita medica. Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali, senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’assicurato, né carenza in funzione del momento e delle cause del decesso.
- 2.4. L’assicurazione è prestata unicamente con riguardo ad assicurati la cui età assicurativa sia compresa tra 18 e 90 anni alla data di decorrenza del contratto indicata nella proposta accettata dalla Compagnia e per una durata pari a 5 anni dalla detta data di decorrenza.

Art. 3 – Conclusione del contratto.

- 3.1. Il contratto si intende concluso nel momento in cui il contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta completa in ogni sua parte, riceva da parte della Compagnia la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta. In quest’ultimo caso, la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza. L’accettazione della Compagnia si presume conosciuta dal contraente nel momento in cui l’eventuale comunicazione da parte della Compagnia giunga all’indirizzo del contraente indicato nella proposta.
- 3.2. In ogni caso il contratto si intende concluso alla data di decorrenza indicata in proposta, alla duplice condizione che, entro tale data, Arca Vita S.p.A. non abbia spedito comunicazione scritta al contraente di rifiuto della proposta e sia stato effettuato il pagamento del premio iniziale.

Art. 4 – Diritto di ripensamento – decadenza – momento in cui il contraente è informato che il contratto è concluso.

- 4.1. Il contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto, con dichiarazione di revoca che deve essere in forma scritta e spedita alla Compagnia presso la sua sede legale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei ad identificare la proposta (numero della proposta; dati anagrafici del contraente) a cui la dichiarazione di revoca si riferisca.
- 4.2. Nell’eventualità che la dichiarazione di revoca della proposta sia tempestivamente ricevuta dalla Compagnia, impedendo la conclusione del contratto, entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di revoca quest’ultima è tenuta a restituire al contraente la somma eventualmente corrispostale a titolo di premio iniziale in anticipo rispetto alla conclusione del contratto. La restituzione avverrà con le modalità di cui al successivo comma 4.5.

- 4.3.** Il contraente può recedere dal contratto entro il termine di decadenza di trenta giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, con dichiarazione di recesso che deve essere in forma scritta e spedita alla Compagnia presso la sua sede legale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei ad identificare il contratto a cui si riferisca (numero della polizza o numero della proposta; dati anagrafici del contraente).
- 4.4.** Nell'eventualità che il diritto di recesso di cui sopra sia tempestivamente esercitato, la Compagnia, entro il termine a suo favore di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 4.3, è tenuta a restituire al contraente una somma pari al premio iniziale. La restituzione avverrà con le modalità di cui al successivo comma 4.5. L'efficace esercizio del diritto di recesso comporta lo scioglimento del contratto e, con esso, la cessazione dell'assicurazione, liberando le parti dalle obbligazioni derivanti dal contratto, salvo il diritto del contraente alla restituzione di cui al presente comma.
- 4.5.** Nei casi di cui ai precedenti commi, 4.2 e 4.4, la restituzione avverrà mediante bonifico a rischio dell'avente diritto sul conto corrente bancario indicato nella proposta e s'intenderà effettuata nel momento in cui la Compagnia impartisca l'ordine di bonifico. In caso di impossibilità ad effettuarla con l'anzidetta modalità, la restituzione avverrà mediante consegna al contraente di un assegno circolare emesso per un importo equivalente alla somma da restituire, previa compilazione di apposito modulo.

Art. 5 – Durata, decorrenza e cessazione dell'assicurazione.

- 5.1.** La durata dell'assicurazione è indicata nella proposta accettata dalla Compagnia, fatti salvi i limiti di cui al comma 2.4.
- 5.2.** La decorrenza dell'assicurazione corrisponde alle ore ventiquattro della data di decorrenza indicata nella proposta accettata dalla Compagnia alla duplice condizione che, entro tale data, il contratto si sia concluso ed il contraente abbia pagato il premio iniziale alla Compagnia: in difetto di quest'ultima condizione, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente abbia pagato il premio iniziale alla Compagnia. Qualora il contratto non si sia concluso entro la data di decorrenza, la copertura assicurativa ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno di conclusione del contratto o, se successivo, del giorno in cui il contraente abbia pagato il premio iniziale alla Compagnia.
- 5.3.** La cessazione dell'assicurazione si verifica con il primo dei seguenti accadimenti: ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di recesso del contraente nell'esercizio del diritto di ripensamento; premorienza dell'assicurato; ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di riscatto; ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di recesso del contraente conseguente a modificazioni unilaterali del contratto ad iniziativa della Compagnia; scadenza contrattuale; ogni altra causa idonea a provocare lo scioglimento del contratto.

Art. 6 – Dichiarazioni del contraente e dell'assicurato.

- 6.1.** Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere esatte e complete.
- 6.2.** L'inesatta indicazione dell'età o del sesso dell'assicurato potrebbe comportare, in ogni caso, la rettifica delle somme dovute sulla base dei dati reali.

Art. 7 – Composizione e pagamento del premio.

- 7.1.** Il contraente è tenuto al pagamento alla Compagnia del premio iniziale indicato nella proposta, accettata dalla Compagnia, in misura non inferiore ad € 2.500,00. Il premio iniziale deve essere corrisposto alla Compagnia non oltre il momento della conclusione del contratto in un'unica soluzione mediante addebito automatico sul conto corrente bancario del contraente in conformità della proposta.
- 7.2.** Il contraente nel corso della durata dell'assicurazione non ha la facoltà di corrispondere, in aggiunta al premio iniziale, premi aggiuntivi.
- 7.3.** I pagamenti del contraente alla Compagnia mediante addebito automatico e/o bonifico sono effettuati a rischio del contraente. Soltanto ai fini della formazione del contratto e dell'adempimento dell'obbligo di pagamento del premio iniziale non oltre il momento della conclusione del contratto, il premio iniziale si considera pagato alla data dell'ordine di bonifico del contraente o dell'eventuale valuta fissa a favore della Compagnia non anteriore alla data del predetto ordine. Ad ogni altro fine, anche della decorrenza dell'assicurazione e della sua eventuale sospensione successivamente alla conclusione del contratto, il premio iniziale si intende pagato alla Compagnia nel momento in cui quest'ultima abbia la materiale disponibilità delle corrispondenti somme.
- 7.4.** Ai fini della determinazione del capitale iniziale, il premio iniziale è diminuito di un caricamento implicito, pari al 5,00%. Tale costo si riflette sul valore iniziale della struttura, che risulta quindi pari a 95,00 centesimi; tale

valore risulta infatti come differenza tra il valore nominale della struttura stessa ed il caricamento implicito. Il caricamento include il costo della copertura assicurativa in caso di morte, pari allo 0,2% del premio iniziale.

Art. 8 – Prestazioni assicurate.

8.1. Si illustrano di seguito le modalità di calcolo delle prestazioni assicurate in caso di sopravvivenza dell'assicurato:

- **Alla prima ricorrenza annuale (09/03/2008)**, verrà liquidato un coupon fisso in percentuale del premio versato, del 5%;
- **Alla quinta ricorrenza annuale (09/03/2012)**, verrà liquidato una cedola variabile, in percentuale del premio versato, pari al 55% dell'incremento registrato dall'indice di riferimento (S&P Mib);
- **Alla scadenza contrattuale**, verrà liquidato il premio versato.

L'incremento dell'indice di riferimento (S&P Mib) si ottiene sottraendo una unità al rapporto tra il valore dell'indice rilevato il quinto giorno lavorativo precedente la data di scadenza e il valore dello stesso alla data di decorrenza.

8.2. Le prestazioni in caso di sopravvivenza dell'assicurato verranno corrisposte, sempre che non sia anteriormente intervenuta la cessazione dell'assicurazione, al contraente o agli eventuali diversi beneficiari.

8.3. In caso di morte dell'assicurato, sempre che non sia anteriormente ad essa intervenuta la cessazione dell'assicurazione, la Compagnia corrisponderà al contraente o agli eventuali diversi beneficiari una somma pari al premio versato moltiplicato per il valore di riferimento, rilevato il primo giorno utile di quotazione immediatamente seguente la data in cui sarà pervenuta alla Compagnia la comunicazione del decesso dell'assicurato. Nel caso in cui tale valore risulti inferiore al premio versato la Compagnia verserà un capitale aggiuntivo ad integrazione di tale somma, pari alla differenza tra il premio versato e il valore di cui sopra. In ogni caso l'integrazione di valore non potrà essere superiore ad € 2.500,00 per assicurati con età iniziale non superiore a 65 anni e ad € 100,00 per assicurati con età iniziale superiore a 65 anni.

8.4. Il rischio morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'assicurato. È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- dolo del contraente o del beneficiario;
- partecipazione attiva dell'assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'assicurato a fatti di guerra, salvo che questo non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione;
- malattie accertate precedentemente alla stipula del contratto, tra cui in particolare: tumore maligno (K polmonare, stomaco, melanoma, microcitoma ecc.), morbo di Alzheimer, tossicodipendenza, cardiomiopatie scompensate, cardiopatie dilatative gravi, cardiopatie ischemiche e melanoma multiplo.

In questi casi il capitale liquidato in caso di morte sarà pari al solo premio versato, moltiplicato per il valore di riferimento, rilevato il primo giorno utile di quotazione immediatamente seguente la data in cui sarà pervenuta alla Compagnia la comunicazione di decesso dell'assicurato. Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale aggiuntivo non sarà pagato.

La Compagnia si riserva inoltre il diritto di non procedere alla liquidazione del capitale aggiuntivo nel caso di dichiarazioni inesatte e/o reticenti del contraente e/o dell'assicurato.

Art. 9 – Determinazione del valore di riferimento.

9.1. Il valore di riferimento è dato dalla combinazione e somma del valore dell'obbligazione zero coupon e di una operazione derivata, di seguito descritte.

OBBLIGAZIONE ZERO COUPON

Denominazione e natura: obbligazione zero coupon denominata "Banca Popolare di Sondrio 2007-2012";

Valuta: euro;

Durata: 5 anni;

Prezzo di emissione: emessa al prezzo di 82,35%;

Ente emittente: Banca Popolare di Sondrio S.Coop.P.A con sede in piazza Garibaldi, 16 - 23100 Sondrio (Italia);

Rating attribuito alla data di edizione del presente fascicolo informativo: il rating alla data di edizione del presente fascicolo informativo è A secondo la società Fitch;

La scala di classificazione relativa ad investimenti a medio e lungo termine adottata dalla agenzia di rating, alla data di edizione del presente fascicolo informativo è la seguente:

FITCH	AAA	AA+	AA	AA-	A+	A	A-	BBB+	BBB	BBB-	BB+	BB	BB-	B+	B	B-	CCC+	CCC	CCC-	CC	C	D
--------------	-----	-----	----	-----	----	---	----	------	-----	------	-----	----	-----	----	---	----	------	-----	------	----	---	---

Mercato di quotazione: il titolo è non quotato. La determinazione del valore corrente del titolo è effettuata da Arca Vita S.p.A. sulla base delle condizioni di riacquisto definite con la banca emittente.

Il tasso di rendimento nominale calcolato sulla durata complessiva del contratto è pari a 17,65 (ottenuto come differenza tra il valore di rimborso ed il valore di emissione dell'obbligazione zero coupon) equivalente al tasso di rendimento annuo effettivo lordo del 3,96% (act/act).

OPERAZIONE DERIVATA

Denominazione e natura: opzione call collegata all'indice azionario S&P Mib;

Valuta: euro;

Durata: 5 anni;

Prezzo di emissione: emessa al prezzo di 12,65%;

Controparte: Banca Popolare di Sondrio S.Coop.p.A con sede in piazza Garibaldi, 16 - 23100 Sondrio (Italia);

Rating attribuito alla data di edizione del presente fascicolo informativo: il rating alla data di edizione della presente fascicolo informativo è A secondo la società Fitch.

La scala di classificazione relativa ad investimenti a medio e lungo termine adottata dalla agenzia di rating, alla data di edizione del presente fascicolo informativo è la seguente:

FITCH	AAA	AA+	AA	AA-	A+	A	A-	BBB+	BBB	BBB-	BB+	BB	BB-	B+	B	B-	CCC+	CCC	CCC-	CC	C	D
--------------	-----	-----	----	-----	----	---	----	------	-----	------	-----	----	-----	----	---	----	------	-----	------	----	---	---

Mercato di quotazione: lo strumento finanziario è non quotato. L'agente per il calcolo del valore corrente dell'opzione è Banca Popolare di Sondrio S.Coop.p.A.

Il valore di riferimento iniziale alla data di decorrenza del contratto, dato dalla combinazione e somma dell'obbligazione zero coupon e dell'operazione derivata è pertanto pari a 95,00%

Il valore di riferimento corrente degli strumenti finanziari verrà determinato con cadenza mensile l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese e pubblicato sul quotidiano "Finanza e Mercati" e sul sito internet della Compagnia all'indirizzo www.arcassicura.com.

Il rating attribuito all'ente emittente il titolo obbligazionario ed il rating attribuito all'ente controparte per lo strumento derivato, nel corso della durata contrattuale saranno pubblicati sul sito internet della compagnia all'indirizzo www.arcassicura.com. Il rating attribuito al titolo obbligazionario sarà inoltre pubblicato sul quotidiano "Finanza & Mercati".

Gli attivi di "Arca Vita Index Linked 26" che compongono il valore di riferimento sono l'obbligazione zero coupon e l'operazione derivata indicizzata all'andamento dell'indice azionario S&P Mib.

9.2. Il valore di riferimento corrente degli strumenti finanziari verrà determinato con cadenza mensile l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese e pubblicato sul quotidiano "Finanza & Mercati" e sul sito internet della Compagnia all'indirizzo www.arcassicura.com.

9.3. Le date di rilevazione previste dal contratto sono le seguenti:

Anno 2007: 9 marzo (data di decorrenza);

Anno 2012: quinto giorno lavorativo antecedente alla data di scadenza del contratto.

Nel caso in cui la data di rilevazione coincida con un giorno di mercato chiuso per l'indice di riferimento, verrà considerato il prezzo di chiusura del primo giorno lavorativo successivo, se questo è ancora nello stesso mese di rilevazione, altrimenti la rilevazione viene anticipata al giorno lavorativo precedente. Si considera giorno lavorativo qualsiasi giorno lavorativo bancario nel quale la Borsa Valori, presso la quale l'indice è rilevato, sia aperta per regolari negoziazioni. In caso di eventi di turbativa del mercato verrà utilizzata la quotazione del primo giorno lavorativo utile nel quale non sussista un evento di turbativa nel suddetto mercato. In nessun caso, tuttavia il giorno di rilevazione potrà essere successivo al quinto giorno lavorativo successivo al giorno di rilevazione originariamente previsto.

Art. 10 – Riscatto.

10.1. Prima della cessazione dell'assicurazione a qualsiasi causa dovuta, all'ulteriore condizione che sia trascorso

almeno un anno dalla decorrenza del contratto, il contraente può esercitare il diritto di riscatto, con apposita dichiarazione che deve essere in forma scritta e contenere gli elementi idonei ad identificare il contratto a cui la dichiarazione di riscatto si riferisca (numero della proposta o numero della polizza; dati anagrafici del contraente).

10.2. In caso di efficace esercizio del diritto di riscatto ai sensi del comma 10.1, la Compagnia corrisponderà una somma pari al premio versato moltiplicato per il valore di riferimento, descritto al precedente art. 9 determinato alla prima data di quotazione successiva al momento del ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di riscatto di cui al comma 10.1.

Tale valore è moltiplicato per un coefficiente che dipende dagli anni interi trascorsi dalla decorrenza del contratto fino al momento del ricevimento, da parte della Compagnia, della dichiarazione di riscatto. Tale coefficiente è riportato nella seguente tabella:

Anni interi trascorsi	Coefficiente di riscatto
1	94,00%
2	95,00%
3	96,00%
4	97,00%

Art. 11 – Conversione del capitale a scadenza - termini e condizioni.

11.1. Il contraente può ottenere che la prestazione assicurata in caso di sopravvivenza, ossia il capitale assicurato a scadenza, sia convertita totalmente, alle condizioni stabilite dalla Compagnia, in una delle seguenti tipologie di rendita rivalutabile:

- rendita vitalizia immediata pagabile fino a che l'assicurato è in vita;
- rendita vitalizia pagabile in modo certo per 5 o 10 anni e successivamente fino a che l'assicurato è in vita;
- rendita vitalizia pagabile fino a che l'assicurato è in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di un'altra persona fino a che questa è in vita.

Le rendite di opzione sopra riportate sono pagate in rate posticipate e non sono riscattabili nel periodo di erogazione; saranno determinate nel loro ammontare e nelle modalità di rivalutazione alle condizioni adottate dalla Compagnia alla data di esercizio dell'opzione. Inoltre, nel periodo di erogazione della rendita, non saranno erogate cedole.

A tali fini:

- i) la Compagnia fornirà al contraente, con comunicazione scritta, una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche, almeno novanta giorni prima della scadenza dell'assicurazione;
- ii) qualora la Compagnia riceva dal contraente una manifestazione di interesse per la conversione in rendita entro il termine di decadenza di trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente punto i), la Compagnia gli trasmetterà, rispettivamente, la scheda sintetica, la nota informativa e le condizioni di assicurazione relative alla rendita;
- iii) il contraente può esercitare l'opzione di conversione alle condizioni di assicurazione stabilite dalla Compagnia, aderendo ad esse entro il termine di decadenza di trenta giorni prima della scadenza dell'assicurazione; l'adesione deve avvenire in forma scritta impiegando l'apposito modulo fornito dalla Compagnia che dovrà pervenirle entro il detto termine decadenziale.

11.2. L'esercizio delle opzioni di cui al presente articolo diviene automaticamente inefficace se, dopo l'esercizio ed anteriormente alla scadenza dell'assicurazione, si verifica il decesso dell'assicurato.

11.3. L'efficacia dell'esercizio delle opzioni di cui al presente articolo è inoltre subordinata alla consegna alla Compagnia presso la sua sede legale, personalmente o con lettera raccomandata, entro il termine di cui al precedente punto *iii*), dei seguenti documenti:

- originale della proposta e delle eventuali appendici;
- atti di assenso in forma scritta degli eventuali beneficiari irrevocabili, creditori pignorati o vincolatari;
- qualora l'assicurato sia diverso dal contraente, copia di un documento d'identità in corso di validità dell'assicurato firmata da quest'ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di autocertificazione) allo scopo di attestare l'esistenza in vita del medesimo, al momento dell'esercizio dell'opzione.

La Compagnia, nelle comunicazioni di cui ai punti *i*) e *ii*) del precedente comma 11.1, potrà indicare ulteriori documenti di cui è necessaria la consegna per ottenere il pagamento della rendita, fermo restando fin d'ora

che durante l'eventuale erogazione della rendita la Compagnia potrà chiedere una o più volte la prova dell'esistenza in vita dell'assicurato.

Art. 12 – Variazioni contrattuali.

- 12.1.** Qualsiasi modificazione del contratto potrà farsi esclusivamente su accordo delle parti in forma scritta, eccezion fatta per le modificazioni di cui ai successivi commi del presente articolo.
- 12.2.** La Compagnia può modificare unilateralmente il regolamento contrattuale del contratto sia per conformarlo a sopravvenute disposizioni, ivi comprese le circolari ed i provvedimenti dell'Isvap, od a sopravvenuti mutamenti di indirizzi giurisprudenziali; sia per adeguarlo all'originario equilibrio contrattuale che fosse alterato da sopravvenuti mutamenti della disciplina fiscale applicabile al contratto o alla Compagnia. In tali casi, la Compagnia comunicherà al contraente le modifiche contrattuali.
- 12.3.** Al di fuori dei casi contemplati dal comma 12.2, la Compagnia può modificare unilateralmente il regolamento contrattuale del contratto quando ricorra un motivo giustificativo, purché la modifica non comporti una variazione delle condizioni economiche in senso meno favorevole per il contraente. In tali ipotesi, la Compagnia provvederà a dare comunicazione delle variazioni al contraente con preavviso di almeno sessanta giorni rispetto al termine iniziale di decorrenza dei relativi effetti. Il contraente, entro il termine di decadenza di trenta giorni dal ricevimento della detta comunicazione, potrà spedire alla Compagnia dichiarazione contenente la manifestazione della propria volontà di sciogliersi dal contratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento sotto pena di nullità. Nel caso di tempestiva manifestazione di tale volontà da parte del contraente non avranno effetto nei suoi confronti le variazioni comunicategli e la dichiarazione del contraente avrà le medesime conseguenze per le parti della dichiarazione di riscatto, anche relativamente alla determinazione della somma dovuta dalla Compagnia, nonché ai termini ed alle condizioni di pagamento di tale somma. Qualora non sia tempestivamente e validamente manifestata dal contraente la propria volontà di sciogliersi dal contratto, le variazioni comunicategli saranno senz'altro produttive di effetti al termine del periodo di preavviso.

Art. 13 – Beneficiari delle prestazioni.

- 13.1.** Il contraente designa i beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione, ad eccezione dei casi di seguito indicati:
- dopo che il contraente ed il beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, di rinunciare al potere di revoca e di voler profittare del beneficio;
 - dopo la morte del contraente;
 - dopo che, verificatosi l'evento previsto, il beneficiario abbia dichiarato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.
- Nei primi due casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo del contratto richiedono l'assenso scritto del beneficiario irrevocabile; e in difetto di assenso del beneficiario ad effettuarli a favore d'altri, i pagamenti dovuti dalla Compagnia saranno a lui effettuati.
- 13.2.** La designazione dei beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.

Art. 14 – Pagamenti della Compagnia

- 14.1.** Per tutti i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a comprovare i presupposti dell'obbligo di pagamento e ad individuare esattamente gli aventi diritto. A tal fine è in ogni caso necessario che siano consegnati, oltre ai documenti indicati al comma 14.2 per i diversi casi di pagamento, i seguenti documenti:
- originale della proposta con eventuali appendici contrattuali (copia in caso di riscatto parziale);
 - copia di un documento d'identità in corso di validità di ciascun avente diritto;
 - dichiarazione scritta delle coordinate complete di un conto corrente bancario intestato all'avente diritto su cui effettuare il pagamento (tranne in caso di recesso); nel caso in cui non vengano indicate tali coordinate, l'avente diritto potrà chiedere il pagamento a mezzo assegno circolare. A quest'ultimo riguardo la Compagnia si riserva di richiedere la compilazione di una particolare modulistica.
- 14.2.** Sono inoltre previsti, per i diversi casi di pagamento, i documenti di seguito indicati:
- **per il pagamento della somma dovuta a seguito dell'esercizio del diritto di recesso**
 - dichiarazione di recesso firmata dal contraente;
 - **per il pagamento del valore di riscatto**
 - dichiarazione di riscatto firmata dal contraente;

- qualora l'assicurato sia persona diversa dal pretendente il pagamento, copia di un documento d'identità in corso di validità dell'assicurato firmata da quest'ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di autocertificazione) allo scopo di attestare l'esistenza in vita del medesimo;
- assenso scritto dell'eventuale beneficiario irrevocabile;
- assenso scritto dell'eventuale creditore vincolatario o pignoratizio.

- **per il pagamento della prestazione assicurata in caso di premorienza**

- comunicazione, firmata dai beneficiari, del decesso dell'assicurato contenente la richiesta di pagamento, indicante per ciascuno il relativo domicilio;
- copia del codice fiscale di ciascun beneficiario;
- certificato anagrafico di morte dell'assicurato contenente la data di nascita;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio o atto notorio, dal quale risulti se l'assicurato ha lasciato o meno testamento, nonché le generalità, l'età e la capacità di agire di tutti gli eredi legittimi, nel caso in cui risultino i beneficiari della polizza; in caso di esistenza di testamento, deve essere inviata copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento e la dichiarazione sostitutiva o l'atto notorio deve riportarne gli estremi, precisando altresì che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacità di agire, nel caso in cui risultino i beneficiari della polizza;
- verbali delle autorità competenti in caso di morte violenta od accidentale;
- assenso scritto dell'eventuale creditore vincolatario o pignoratizio.

- **per il pagamento della prestazione assicurata in caso di sopravvivenza**

- richiesta di pagamento firmata dai beneficiari;
- copia del codice fiscale di ciascun beneficiario diverso dal contraente;
- qualora l'assicurato sia persona diversa dal pretendente il pagamento, copia di un documento d'identità in corso di validità dell'assicurato firmata da quest'ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di autocertificazione) allo scopo di attestare l'esistenza in vita del medesimo;
- assenso scritto dell'eventuale creditore vincolatario o pignoratizio.

14.3. In presenza di particolari esigenze istruttorie la Compagnia si riserva altresì di richiedere ulteriori documenti prima di procedere al pagamento. A titolo esemplificativo, è necessario che siano consegnati da ciascun avente diritto i seguenti documenti:

- qualora la pretesa di pagamento sia formulata allorché il contraente sia già deceduto, copia autentica del testamento, o, in mancanza dello stesso, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o atto notorio dove risulti che il contraente è deceduto senza lasciare testamento;
- qualora tra gli aventi diritto vi siano minori od incapaci, l'originale o la copia autentica del provvedimento o dei provvedimenti del Giudice tutelare in cui si contenga l'autorizzazione dell'esercente la potestà parentale o il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, nonché l'esonero della Compagnia da responsabilità per il pagamento all'esercente la potestà parentale o al tutore;
- nel caso in cui siano indicati come beneficiari "nascituri", eventualmente insieme ad altri, un atto notorio attestante che l'eventuale persona dalla quale i "nascituri" possano nascere non si trova in stato di gravidanza oppure il certificato anagrafico di morte di tale persona contenente la data di nascita.

14.4. Ai fini dei precedenti commi di questo articolo, in luogo degli originali della polizza, delle appendici o della proposta potrà essere consegnata una dichiarazione di smarrimento di detti originali.

14.5. La Compagnia, verificata l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento, metterà a disposizione la somma dovuta entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa. Il pagamento mediante bonifico su conto corrente bancario indicato dall'avente diritto si intende effettuato dalla Compagnia nel momento in cui impartisca l'ordine di bonifico ed a rischio dell'avente diritto. In caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento del dovuto nel termine stabilito, la Compagnia sarà unicamente tenuta a corrispondere a titolo di risarcimento del danno agli aventi diritto gli interessi moratori al saggio legale secondo la legge italiana. L'importo dovuto dalla Compagnia a titolo di prestazione assicurata o di valore di riscatto non è altrimenti soggetto a variazioni quindi, a titolo esemplificativo, non è ulteriormente rivalutato né aumentato per interessi dopo che, rispettivamente, si sia verificato l'evento assicurato o sia stata ricevuta la dichiarazione di riscatto.

Art. 15 – Cessione, pegno o vincolo.

15.1. Il contraente può cedere a terzi il contratto, secondo quanto disposto dagli artt. 1406 ss. c.c., e può altresì disporre dei crediti verso la Compagnia derivanti dal contratto costituendo pegni o vincoli.

15.2. Gli atti di cessione, nonché di pegno o vincolo divengono efficaci nei confronti della Compagnia solo dopo che quest'ultima ne abbia ricevuto comunicazione e, a seguito di richiesta in forma scritta del contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Inoltre, l'efficacia dei detti atti nei confronti

della Compagnia presuppone la dichiarazione di assenso dell'eventuale beneficiario irrevocabile.

15.3. Nel caso di pegno o vincolo, gli atti dispositivi del contratto e dei diritti da esso nascenti richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o vincolatario.

Art. 16 – Tasse ed imposte.

16.1. Tasse ed imposte relative o connesse al contratto e così anche alle prestazioni assicurate sono a carico del contraente o dei beneficiari e dei rispettivi aventi causa.

Art. 17 – Foro competente.

17.1. Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del contraente.

Art. 18 – Lingua e legge applicabile.

18.1. Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana, che è l'unica lingua del rapporto.

18.2. Al contratto si applica la legge italiana.

Glossario

relativo al contratto di assicurazione “Arca Vita Index Linked 26”

I documenti in cui si articola il regolamento contrattuale del contratto, nonché la scheda sintetica e la nota informativa relative a “Arca Vita Index Linked 26” comportano l’uso di termini tecnici, di cui si forniscono qui di seguito alcune definizioni per agevolare la lettura dei testi:

agente di calcolo: in caso di contratti di tipo index linked, il cui investimento sottostante è un’obbligazione strutturata, è la società che determina, in conformità al regolamento dell’obbligazione strutturata, il valore di rimborso dell’obbligazione stessa. In quanto soggetto incaricato per il mercato secondario, determina il valore della quotazione dell’obbligazione per tutta la durata di vita dell’obbligazione stessa in normali condizioni di mercato;

anno solare: è il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dello stesso anno di calendario;

appendice: è un documento collegato al contratto per modificarne alcuni aspetti del regolamento;

Arca Vita S.p.A.: la società di diritto italiano esercente attività di assicurazione, la cui sede legale è in Verona, Italia, via San Marco 48, che è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. N. 18331 del 9/11/1989 G.U. 28/11/1989 n. 278;

assicurato: è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente o con il beneficiario o con entrambi. Le prestazioni previste dal contratto sono dovute in funzione di eventi attinenti alla sua vita;

beneficiario: è la persona fisica o l’ente che abbia diritto in tutto o in parte alle prestazioni assicurate, in quanto soggetto che il contraente abbia designato a riceverle;

capitale assicurato: è l’entità della prestazione assicurata;

capitale iniziale: è l’entità del premio iniziale diminuito delle spese di emissione del contratto e dei caricamenti;

carezza: è il periodo di tempo tra la conclusione del contratto e la decorrenza dell’assicurazione, che può dipendere sia dal momento del pagamento del premio alla Compagnia e, quanto alla prestazione assicurata in caso di premorienza, anche dal momento e dalle cause del decesso;

caricamento: sono i costi trattenuti dalla Compagnia che gravano sul premio per attività commerciali ed amministrative di incasso, acquisizione ed amministrazione del contratto di assicurazione. La misura del caricamento relativo al contratto è illustrata nella pertinente nota informativa e sarà indicata nella proposta contrattuale;

cessazione dell’assicurazione: è il momento in cui vengono meno gli effetti dell’assicurazione oggetto del contratto;

Compagnia: è Arca Vita S.p.A.;

componente obbligazionaria: in riferimento al valore di riferimento che costituisce la componente finanziaria di un contratto di tipo index linked, è la componente relativa all’obbligazione pura;

componente opzionale (o derivata): in riferimento al valore di riferimento che costituisce la componente finanziaria di un contratto di tipo index linked, è la componente relativa all’opzione o strumento derivato;

composizione dell’indice di riferimento: natura, denominazione, mercato di negoziazione prevalente ed altre informazioni relative agli strumenti finanziari che costituiscono l’indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto;

conclusione (o perfezionamento) del contratto: è il momento in cui si perfeziona il contratto. Da tale momento, che può differire da quello di decorrenza dell’assicurazione, sorge l’obbligo di pagamento del premio iniziale e la Compagnia può trattenere le somme eventualmente anticipate a titolo di premio iniziale;

condizioni contrattuali: sono le clausole che regolano il rapporto oggetto del contratto “Arca Vita Index Linked 26”, che sono contenute nella proposta contrattuale accettata dalla Compagnia, nelle condizioni di assicurazione e nelle

eventuali appendici, e che regolano altresì, per il caso in cui il contratto non si concluda, le eventuali restituzioni dalla Compagnia al contraente delle somme da quest'ultimo eventualmente anticipate a titolo di premio iniziale;

condizioni di assicurazione (o condizioni di polizza o condizioni generali di polizza): sono le condizioni generali del contratto di assicurazione "Arca Vita Index Linked 26", delle quali il presente glossario fa parte e che sono standardizzate per tutti i contraenti;

contraente: è il soggetto, che può coincidere o no con l'assicurato o il beneficiario, che formula la proposta contrattuale, stipula il contratto di assicurazione, è tenuto a pagare il premio e ha facoltà di esercitare tutti i diritti nascenti dal contratto di cui non abbia disposto;

contratto: è il contratto di assicurazione sulla vita in forma mista a premio unico, denominato "Arca Vita Index Linked 26", concluso con la Compagnia, ossia il rapporto assicurativo oggetto delle condizioni di assicurazione di cui il presente glossario è parte integrante, disciplinato da queste ultime, dalla proposta contrattuale accettata dalla Compagnia e dalle eventuali appendici nonché, per quanto non diversamente previsto, dalle disposizioni della legge applicabile;

costi: sono gli oneri a beneficio della Compagnia – per emissione, collocamento ed acquisizione, incasso, amministrazione, gestione e così via – che gravano in misura fissa o variabile sui premi;

data di decorrenza: il giorno come tale indicato nella proposta;

decorrenza: è il termine iniziale della durata contrattuale, il quale può differire sia dalla data di decorrenza sia dal momento della conclusione del contratto, dipendendo la decorrenza non solo da quest'ultima, ma anche dal pagamento del premio;

diritto di recedere (o recesso): è il diritto potestativo di una delle parti di provocare unilateralmente lo scioglimento del contratto prima della scadenza contrattuale o del verificarsi di altra causa di scioglimento del contratto;

diritto di revocare (o revoca): è il diritto potestativo del contraente di privare di effetti la proposta contrattuale fino alla conclusione del contratto;

diritto di ripensamento: è il diritto del contraente di revocare la proposta o di recesso dello stesso entro il termine di trenta giorni dal momento in cui è informato della conclusione del contratto;

diritto di riscatto: è il recesso del contraente dal contratto diverso dal diritto di ripensamento e dal recesso del contraente conseguente a modificazioni unilaterali del contratto ad iniziativa della Compagnia;

durata contrattuale (o dell'assicurazione): è il periodo di copertura assicurativa, ossia il periodo di tempo per cui l'assicurazione è prestata, ossia la Compagnia sopporta i rischi assicurati. E' compresa tra la decorrenza (a condizione che sia stato pagato il premio) e la scadenza (che è momento che può differire dalla cessazione dell'assicurazione, in particolare nel caso di premorienza);

estratto conto annuale: documento di riepilogo annuale dei dati relativi alla posizione assicurativa, contenente quelli eventualmente prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente;

età assicurativa: è l'età convenzionale della persona determinata in anni interi attribuita per tutto il periodo compreso tra i sei mesi che precedono e seguono il relativo compleanno;

evento assicurato: uno degli eventi riguardanti la vita dell'assicurato, che consistono nella premorienza e nella sopravvivenza dell'assicurato alla scadenza contrattuale ed il verificarsi d'uno dei quali fa sorgere il diritto all'esecuzione d'una delle prestazioni assicurate;

glossario: è l'insieme delle presenti definizioni ed il documento in cui sono contenute;

ISVAP: è l'acronimo di "Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo", che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione, con sede a Roma, via del Quirinale 21;

liquidazione: è il pagamento al beneficiario della prestazione assicurata;

nota informativa: è il documento, redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP e da consegnare al potenziale contraente prima della sottoscrizione della proposta, con cui sono fornite al contraente diffuse informazioni preliminari

relative alla Compagnia, all'operazione ed al rapporto assicurativi utili per concludere con consapevolezza il contratto;

obbligazione strutturata: strumento finanziario costituito da una componente obbligazionaria ed una componente opzionale;

opzione contrattuale: la possibilità offerta al contraente di scegliere che la prestazione assicurata sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista, in particolare alle condizioni proposte dalla Compagnia ed accettate dal contraente o, comunque, concordate tra le parti;

parti: il contraente e la Compagnia;

polizza: è il documento formato e sottoscritto dalla Compagnia su proprio modulo che prova il contratto;

premio (o premio lordo): è il corrispettivo dell'assicurazione prestata dalla Compagnia, comprensivo delle spese di emissione, dei caricamenti ed anche di eventuali imposte e tasse che gravano sullo stesso o sul contratto;

premio aggiuntivo: è il premio unico che nel corso della durata contrattuale il contraente corrisponda alla Compagnia ad integrazione del premio iniziale; non è previsto nel presente contratto;

premio iniziale: è il premio unico che il contraente è tenuto a corrispondere alla Compagnia al momento della conclusione del contratto per l'assicurazione;

premio unico: è il premio che il contraente è tenuto a corrispondere in soluzione unica alla Compagnia;

prestazione assicurata: è la somma di denaro dovuta sotto forma di capitale dalla Compagnia in esecuzione del contratto al verificarsi della morte dell'assicurato;

prestazione forma base: nel modulo di proposta riporta l'indicazione del capitale iniziale;

prezzo di emissione: valore dell'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni assicurate dal contratto alla data di decorrenza;

proposta: è il documento preliminare formato su modulo della Compagnia sottoscritto dal contraente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base agli elementi specifici in esso indicati e sul quale la Compagnia si basa per valutare se accettare di prestare le coperture assicurative;

rating: indice di solvibilità e di credito attribuito all'emittente o all'eventuale garante dell'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni. Viene attribuito da apposite agenzie internazionali quali Moody's, Standard&Poor's, Fitch, ecc...;

ricorrenza annuale: l'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione;

rischio finanziario: il rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie che compongono il fondo;

riserva matematica: è una riserva tecnica consistente nell'importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente, calcolata per il complesso degli assicurati rispetto a ciascuno dei quali può essere valutata solo come media;

scadenza: è il termine finale della durata contrattuale, ossia da cui cessa l'assicurazione e la Compagnia non più sopporta i rischi assicurati, salva l'anticipata cessazione dell'assicurazione;

scheda sintetica: è il documento, redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP e da consegnare al potenziale contraente prima della sottoscrizione della proposta, che illustra le principali caratteristiche dell'operazione assicurativa in modo più conciso rispetto alla nota informativa;

sinistro: è un evento assicurato;

solvibilità dell'emittente: capacità dell'ente che ha emesso il titolo che costituisce l'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni contrattuali di poter far fronte agli impegni;

spese di emissione: sono i costi sostenuti per l'emissione del contratto, non presenti in questo contratto;

strumenti derivati: strumenti finanziari il cui prezzo deriva dal prezzo di un altro strumento, usati generalmente per operazioni di copertura da determinati rischi finanziari;

valore di mercato: valore dell'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni assicurate dal contratto, pubblicato giornalmente da quotidiani economici nazionali;

volatilità: grado di variabilità del valore dell'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto in un dato periodo.

LA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice), La informiamo di quanto segue:

1) Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sono trattati nell'ambito della ordinaria attività della Società ed in particolare il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) è diretto all'espletamento di attività connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge (es.: antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, anagrafe tributaria, etc.);
- c) può anche essere diretto all'espletamento delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti della Società stessa e delle Società del Gruppo, nonché per il compimento di ricerche di mercato e per rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela.

2) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- b) è effettuato mediante strumenti manuali e anche con l'ausilio di mezzi elettronici, telematici o comunque automatizzati, con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, operanti anche all'estero, facenti parte del settore assicurativo, ad esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione; consulenti, medici legali, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, altre Società del Gruppo di appartenenza, banche e SIM), nonché da società di servizi (informatici, di archiviazione, di postalizzazione etc).

3) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Ferma restando l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, anagrafe tributaria, etc.);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione o di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato stesso, per il compimento di ricerche di mercato, per la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela.

Il consenso che chiediamo all'interessato riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi, il trattamento dei quali è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

I dati sensibili sono quelli definiti dall'art. 4, comma 1, lett d) ed e) del Codice (dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali).

4) Conseguenze dell'eventuale rifiuto al conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione, di gestire o liquidare i sinistri e di aggiornare i dati;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o in corso di costituzione, ma limita la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato.

5) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono venire comunicati e ambito di diffusione dei dati

I dati personali possono essere comunicati – per le finalità di cui al punto 1, lett b) - ad assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione quali le banche; consulenti, medici legali, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, anche al fine di tutelare i diritti dell'industria assicurativa dalle frodi; banche dati esterne, ISVAP e Ministero dell'Industria, del commercio, dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio,

Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni); al CIRT per la valutazione dei rischi vita tarati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi e per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; ad altre Società del Gruppo (Società controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici, di archiviazione, di postalizzazione e per lo svolgimento di attività commerciali promosse dalla Società.

I dati personali comuni e sensibili possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea per finalità di conclusione e gestione contratti.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

6) Diritti dell'interessato

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato il diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in rela-

zione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per informazioni più dettagliate, circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l'interessato può rivolgersi al Servizio Privacy presso Arca Vita S.p.A. via San Marco, 48 37138 Verona Tel. 045/8182111, Fax 045 8102034, e-mail: privacy@arcassicura.com

7) Titolare e responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è Arca Vita S.p.A., nella persona del Direttore Generale in qualità di delegato del Titolare.

L'elenco completo dei Responsabili interni ed esterni nominati da Arca Vita S.p.A. è consultabile sul sito internet:

www.arcassicura.com

E presso:

- la sede della società in Verona, Via San Marco, 48
- l'agenzia di Arca Direct Assicurazioni S.r.l. in Verona, Via Colonnello Galliano, 51.